

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 102, 3° COMMA, DEL REGOLAMENTO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI:	
Testo unificato delle proposte di legge costituzionale in materia di elezione diretta del presidente delle regioni a statuto speciale e delle province autonome (C. 168 cost. e abb.).	
Parere alla I Commissione della Camera dei deputati (<i>Esame e rinvio</i>)	231
Sull'ordine dei lavori	231

Giovedì 22 luglio 1999. — Presidenza del Presidente Mario PEPE.

La seduta comincia alle 13.40.

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 102, 3° COMMA, DEL REGOLAMENTO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Testo unificato delle proposte di legge costituzionale in materia di elezione diretta del presidente delle regioni a statuto speciale e delle province autonome (C. 168 cost. e abb.).

Parere alla I Commissione della Camera dei deputati.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del testo unificato delle proposte di legge costituzionale in titolo.

Il Presidente Mario PEPE avverte che nella Conferenza dei capigruppo della Camera oggi tenutasi è stata prevista la discussione generale sulle proposte di legge di cui trattasi a partire da giovedì 29 luglio. Pertanto la Commissione, cui il testo unificato adottato dalla Commissione

di merito è pervenuto soltanto nella giornata di ieri, potrà dedicare alla trattazione dell'argomento sia la seduta odierna che quella di martedì prossimo. Naturalmente, tenuto conto della ristrettezza dei tempi, egli ritiene che la Commissione possa riservarsi di formulare un secondo, più approfondito parere in occasione della lettura al Senato.

Sull'ordine dei lavori.

Il senatore Guido DONDEYNAZ (Misto), intervenendo sull'ordine dei lavori, ritiene inaccettabile che la Commissione si esprima in un margine di tempo così limitato su un argomento che è per essa assai qualificante. Nel ritenere comunque indispensabile acquisire, attraverso audizioni formali, l'avviso delle regioni e delle province autonome interessate sul testo in esame, si riserva di valutare se partecipare o meno alla votazione del parere.

Il senatore Renzo GUBERT (Misto-Centro), nell'associarsi alle considerazioni svolte dal senatore Dondeynaz, ritiene comunque incongrua l'ipotesi, formulata

dal Presidente, di una sorta di parere « a due stadi ». A suo giudizio, la Commissione deve esprimere un parere adeguatamente approfondito, in quanto altrimenti sarebbe preferibile che non si esprimesse affatto.

Il senatore Ivo TAROLLI (CCD) condivide a sua volta le valutazioni espresse nei precedenti interventi e ritiene che la Commissione dovrebbe rivendicare il proprio rango costituzionale tenuto conto dell'importanza degli argomenti in discussione.

Anche il Presidente Mario PEPE si dichiara perplesso in ordine ai tempi di esame, dato che inevitabilmente un esame affrettato non può essere foriero di buoni risultati.

Il senatore Tarcisio ANDREOLLI (PPI), *relatore*, richiamandosi ai precedenti interventi, ritiene che debba essere evidenziato un problema fondamentale: mentre per le regioni a statuto ordinario si è ravvisata la necessità di approvare con urgenza la revisione costituzionale che le riguarda in vista della tornata elettorale della prossima primavera, altrettanto non può dirsi per le regioni a statuto speciale. Oltre a ciò sussiste, a suo avviso, anche una questione di metodo. Il testo in esame contiene profonde modifiche nell'ordinamento delle singole regioni a statuto speciale che vanno nella direzione di un più forte riconoscimento della loro autonomia, anche per quanto riguarda l'aspetto della iniziativa di revisione statutaria. Per questa ragione egli ritiene necessario che si realizzi fin d'ora un'intesa politica tra le regioni medesime e il Parlamento sulle modifiche che si vogliono introdurre. Chiede quindi che il Presidente si adoperi in tal senso nei confronti del Presidente della Camera dei deputati.

Il Presidente Mario PEPE assicura che interverrà, a nome della Commissione, per rappresentare al Presidente della Camera l'esigenza sottolineata dal senatore An-

dreolli e condivisa dai componenti della Commissione. È comunque opportuno che la Commissione proceda nei suoi lavori e inviti in audizione gli esponenti delle regioni e delle province autonome.

Il senatore Tarcisio ANDREOLLI (PPI), *relatore*, osserva preliminarmente che il testo in esame si ispira a due principi fondamentali: da una parte decostituzionalizzare alcuni rilevanti aspetti dell'ordinamento delle regioni a statuto speciale, soprattutto in materia elettorale e di forma di governo; dall'altra rendere possibile l'introduzione dell'elezione diretta del presidente anche in tali regioni, come già avvenuto per quelle a statuto ordinario. A quest'ultimo profilo si ricollega la previsione di una normativa transitoria modellata appunto su quella prevista per le regioni ordinarie. Al riguardo egli esprime perplessità su tale scelta, in quanto una normativa transitoria imposta dallo Stato avrebbe potuto trovare una sua ragion d'essere in considerazioni di urgenza, che peraltro in concreto non ricorrono per le regioni a statuto speciale.

Passa quindi all'esame dell'articolato.

L'articolo 1 concerne la regione Sicilia e prevede, con una norma a regime, l'elezione diretta del presidente regionale, che a sua volta nomina e revoca gli assessori. Con legge regionale sono disciplinate le sole modalità di tale elezione. Sempre con riguardo all'elezione del presidente, desta perplessità la disposizione che non consente la rieleggibilità del presidente regionale dopo due mandati. Si sofferma quindi sul secondo comma del nuovo articolo 10 dello statuto siciliano, nel quale si prevede una commistione, a suo avviso poco opportuna, di distinte fattispecie riguardanti la cessazione del presidente della regione dalla carica. Al riguardo, egli ritiene che, mentre appare giustificata la nomina a presidente della regione del vicepresidente nel caso di impedimento permanente o di morte del presidente, non altrettanto possa dirsi per il caso delle dimissioni del presidente medesimo, che riflettono per lo più una crisi politica e che pertanto rendono

indispensabile il ricorso a nuove elezioni. Esprime quindi una valutazione positiva in ordine al nuovo articolo 41-ter dello statuto per quanto concerne il procedimento di revisione statutaria; infatti, oltre alla consueta procedura prevista dall'articolo 138 della Costituzione, si prevede che l'iniziativa di revisione spetti anche all'assemblea regionale siciliana e che, nel caso di una iniziativa qualificata dal voto della maggioranza dei due terzi dei componenti di detta assemblea, le Camere possano o approvare il testo nella sua interezza o respingerlo con motivata deliberazione. Naturalmente le modifiche approvate non sono sottoposte a referendum nazionale. Per quanto concerne poi la normativa transitoria contenuta nel secondo comma dell'articolo 1 del testo unificato, egli ritiene abnorme che, in una regione nella quale le elezioni si sono sempre svolte con una legge regionale, si preveda ora che le elezioni possano tenersi secondo la legge nazionale prevista per le regioni a statuto ordinario.

L'articolo 2 concerne le modifiche dello statuto speciale della Valle d'Aosta. Il testo appare in questo caso più rispettoso dell'autonomia regionale, in quanto si prevede che la legge regionale, approvata a maggioranza dei due terzi, disciplini autonomamente gli aspetti che concernono la forma di governo regionale. Invece, in relazione al comma aggiuntivo nel nuovo testo dell'articolo 48 dello statuto, non comprende perché la rimozione del presidente della giunta regionale per atti contrari alla Costituzione o per gravi violazioni di legge sia prevista solo nel caso di presidente eletto a suffragio diretto. Quanto poi al nuovo testo dell'articolo 50, riguardante le procedure di revisione dello statuto, valgono le considerazioni già svolte sull'analoga norma prevista nello statuto siciliano.

Anche per quanto concerne le modifiche dello statuto della regione Sardegna, previste dall'articolo 3 del testo unificato, il relatore si richiama a quanto già esposto in merito alla decostituzionalizzazione della disciplina della forma di governo regionale e alla procedura di revisione

statutaria, che riflettono, salvo talune particolarità, le analoghe norme per le regioni Sicilia e Valle d'Aosta, mentre per quanto riguarda la disciplina transitoria dell'elezione diretta del presidente, ribadisce le sue riserve in proposito.

L'articolo 4 concerne la modifica dello statuto della regione Trentino-Alto Adige, che presenta elementi di maggiore complessità in relazione alla particolare struttura « tripolare » di questa regione. Attualmente il sistema elettorale è imperniato sull'elezione dei consiglieri regionali, che, in quanto eletti nel collegio provinciale di Bolzano o in quello di Trento, risultano essere componenti, rispettivamente, del consiglio provinciale di Bolzano o di Trento. Con il testo in esame vi è invece un capovolgimento di questa impostazione: infatti il consiglio regionale viene ora ad essere la risultante dei due consigli provinciali e si attribuisce ai consigli provinciali la competenza di legiferare in materia elettorale, mantenendo soltanto per la provincia di Bolzano il vincolo della proporzionale. Nel testo vengono poi trasfuse molte delle disposizioni a tutela del gruppo linguistico ladino contenute nel disegno di legge costituzionale S. 3308. Il relatore si sofferma quindi sul nuovo articolo 47 dello statuto, nel quale si prevedono soluzioni diversificate per la provincia di Bolzano e per quella di Trento, nel senso che per la prima si stabilisce che la modifica della forma di governo intesa a prevedere l'elezione diretta del presidente della giunta debba essere approvata con una maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti il consiglio, mentre per la provincia di Trento basta la maggioranza assoluta; si tratta di una soluzione politicamente accettabile, ad avviso del relatore, tenuto conto delle particolarità delle due province. Il nuovo articolo 48 garantisce la rappresentanza del gruppo linguistico ladino sia nel consiglio provinciale di Bolzano, sia in quello di Trento, prevedendo peraltro solo per quest'ultimo una peculiare modalità di realizzazione di tale garanzia, consistente nella creazione di un collegio elettorale corrispondente al terri-

torio della Val di Fassa, in cui è insediato il gruppo linguistico ladino-dolomitico. Si conferma come requisito per l'elettorato attivo nella provincia di Bolzano la residenza ininterrotta per almeno un quadriennio, mentre nella provincia di Trento tale periodo è ridotto ad un anno. Si tratta, ad avviso del relatore, soprattutto nel caso di Bolzano, di forme di tutela delle minoranze, che, se da un lato potrebbero apparire storicamente superate, dall'altro sono oggettivamente difficili da eliminare. Nel nuovo articolo 103 si prevede un particolare procedimento di revisione dello statuto su iniziativa del consiglio regionale, attivato su impulso dei consigli delle province di Trento e di Bolzano e successiva conforme deliberazione del consiglio regionale: si tratta di una procedura condivisibile, che era già stata studiata nell'ambito della Commissione bicamerale. Infine, si prevede, limitatamente alla provincia di Trento, che fino all'entrata in vigore della legge provinciale, che dovrà disciplinare la materia della forma di governo della provincia medesima, trovi applicazione una normativa transitoria per l'elezione del presidente a suffragio diretto. Anche su tale previsione, che ricalca quella già esaminata per la Sicilia e la Sardegna, il relatore ribadisce le proprie riserve.

Nell'articolo 5 sono contenute modifiche dello statuto della regione Friuli-Venezia Giulia. Attualmente in tale regione vige il sistema elettorale proporzionale, vincolo quest'ultimo che verrebbe eliminato con la proposta in esame. Per il resto, anche in questo caso si attribuisce alla regione la disciplina della propria forma di governo secondo lo schema della legge regionale rinforzata, con un regime transitorio per l'elezione diretta del presidente.

Il presidente Mario PEPE, nel ringraziare il senatore Andreolli per l'ampia relazione svolta su argomenti di notevole complessità, ribadisce l'intendimento di segnalare al Presidente della Camera la necessità di attuare una previa concertazione con le regioni e le province autonome sul testo in esame prima che sia rimesso all'assemblea.

Anche il deputato Luisa DE BIASIO CALIMANI (DS-U) conviene con la decisione della Commissione di rappresentare al Presidente della Camera la questione.

Il Presidente Mario PEPE rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.